RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO INCARICATI DELLA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI

Art. 6 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)

Il Ministero delle finanze autorizza il Monte dei Paschi di Siena a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato, del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato da rappresentanti delle parti contraenti.

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 1950, cambiato prima di entrare in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari
Estremi	Legge 16 dicembre 1950, n. 1022
Partizione	Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rinnovo-delle-convenzioni-con-gli-istituti-di-credito-incaricati/proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it